



Federazione Italiana Sport Equestri

R.G. TRIB. FED. n. 21/2021

(P.A. 24/2021)

IL TRIBUNALE FEDERALE

Si è riunito da remoto il giorno 17 dicembre 2021, alle ore 17.30, sulla piattaforma *Microsoft Teams* messa a disposizione dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), (gs. provvedimento del Presidente del Tribunale Federale prot. 06197/21 del 15.11.2021), così composto:

Avv. Valentina Mazzotta – Presidente Relatore

Avv. Simone Colla - Componente

Avv. Pierfrancesco Viti - Componente

per decidere in ordine al deferimento del Sig. Mario Giunti (tessera FISE n. 992/F) per i fatti analiticamente descritti nell'atto di Deferimento.

* * * * *

La Procura Federale depositava atto di deferimento il 15 novembre 2021.

Il Presidente del Tribunale Federale fissava, ai sensi dell'art. 50 R.D.G. FISE, l'udienza di trattazione per la data del 17 dicembre 2021, da svolgersi secondo le modalità indicate nell'Ordinanza presidenziale prot. n. 06197/21 del 15 novembre 2021, disponendone la comunicazione all'Incolpato ed alla Procura Federale.

Il Deferito si costituiva a mezzo del proprio difensore Avv. Vincenzo Giardino, depositando una memoria difensiva alle ore 18.36 del 14 dicembre 2021 con integrazione del 15 dicembre 2021.

All'udienza del 17 dicembre 2021 il Tribunale invitava il Deferito a lasciare l'aula virtuale poiché collegato da postazione diversa rispetto a quella del proprio difensore, in violazione dell'Ordinanza presidenziale del 15 novembre 2021, a conoscenza delle parti, dopo aver verificato l'assenza di ragioni tali da consentire una deroga alle previsioni organizzative della stessa.



Federazione Italiana Sport Equestri

Il Tribunale dichiarava inammissibile la memoria difensiva in relazione alla richiesta istruttoria perché tardiva in quanto depositata in violazione dei termini di cui all'art. 47, comma 1, R.D.G. (per mero errore materiale, nel verbale di udienza si cita l'art. 50 R.D.G.). Il Tribunale riteneva di non dover assumere d'ufficio alcun ulteriore mezzo di prova ai sensi dell'art. 54, primo comma, R.D.G. ed infine, allo scopo di garantire il pieno diritto di difesa del Deferito, acquisiva comunque agli atti la memoria difensiva (inclusiva dell'ulteriore documento datato 15 dicembre 2021 a firma del Presidente della FISE) da intendersi quali conclusioni scritte rassegnate in udienza.

La Procura, riportandosi all'atto di deferimento con allegati, chiedeva l'applicazione della sanzione della sospensione per mesi tre ai sensi dell'art. 6.1, comma 6, R.D.G. ed euro cinquecento di ammenda ai sensi dell'art. 6.1, comma 3, R.D.G.

La Difesa, riportandosi al contenuto della memoria difensiva, chiedeva in via principale di voler assolvere l'Incolpato e, in via subordinata, applicarsi la sanzione della censura.

Il Tribunale si riservava.

MOTIVI

Dall'esame degli atti contenuti nel fascicolo emergono le seguenti risultanze.

La Sig.ra – *omissis* –, in data 14 aprile 2021, trasmetteva una segnalazione all'Ufficio di Procura con la quale evidenziava come il Sig. Mario Giunti, nella sua qualità di istruttore, utilizzasse nei confronti dei propri allievi minorenni, tra i quali la figlia della stessa denunciante, termini offensivi e fosse solito urlare.

Più nel dettaglio, la Sig.ra – *omissis* - specificava che quando la propria figlia “...faceva qualche errore sia in gara che in allenamento al centro ippico, veniva insultata e umiliata, con urla e parolacce. Il mio silenzio derivava dal fatto che sembrava quasi una prassi nei confronti di tutti gli allievi...Ad un'altra allieva, uscita dal campo gara, veniva detto che aveva una faccia da mongoloide...più volte ha dato dell'incapace a mia figlia, una ragazzina di 14 anni, dicendole di aver rovinato il pony e che non era in grado di fare niente...”.



Federazione Italiana Sport Equestri

Nel corso dell'audizione del 6 aprile 2021, – *omissis* –, oltre a confermare quanto già segnalato, raccontava un particolare episodio accaduto durante un concorso a Manerbio allorquando la propria figlia ebbe un attacco di panico prima della gara.

Si trattava di una reazione legata a quanto successo nel corso dei mondiali a Lamotte nel luglio 2019. In quell'occasione, uscita dal campo gara, la ragazza venne apostrofata dal Sig. Giunti in questi termini *“Nonostante il risultato netto...hai montato merda, non vali un cazzo”*.

Nel corso dell'audizione la segnalante specificava, altresì, che *“Questi atteggiamenti sono continui e nei confronti di tutti i ragazzi”*.

Una ulteriore circostanza emersa riguardava il coinvolgimento del Sig. Giunti per l'acquisto di un pony che, tuttavia, dopo alcuni mesi si rivelò non adatto alla minore che venne ancora una volta appellata *“sei una incapace”*.

Il successivo 17 maggio 2021, il Deferito veniva ascoltato in qualità di indagato alla presenza del difensore.

Nel corso dell'esame, a specifica domanda relativa ai metodi di allenamento, rispondeva di utilizzare *“...la metodologia di allenamento prevista dalla FISE...”* e, con precipuo riferimento al rapporto con la minore – *omissis* – nonché alle accuse per le quali si fosse rivolto alla stessa apostrofandola con termini del tipo *“incapace”*, lo stesso rispondeva *“...come cavaliere, forse, le avrò detto qualcosa di simile per stimolarla...Se ogni genitore dovesse denunciare alla procura (Federale) ogni volta che viene dato dell'incapace al proprio figlio questo sport non esisterebbe”*.

Il successivo 10 giugno 2021 veniva sentita dalla Procura, in qualità di persona informata, la Sig.ra Elena Pacini che confermava che il Sig. Giunti, che in passato era stato istruttore della propria figlia, faceva *“...rimproveri molto accesi...non offese personali...in ogni caso stiamo cancellando le esperienze passate...è capitato che la bambina ci rimanesse male e piangesse”*.

Veniva, altresì, ascoltata in qualità di persona informata sui fatti la Sig.ra Elena Fernandez (le cui dichiarazioni non possono essere utilizzate per le ragioni che più avanti saranno rappresentate).



Federazione Italiana Sport Equestri

Veniva, infine, ascoltato il Sig. Salvatore Robert Morrison, che testualmente riferiva che il Sig. Giunti teneva atteggiamenti “sopra le righe” *«spesso, sia durante gli allenamenti che durante le gare. Io faccio riferimento sia a – omissis - che ad altri ragazzi... Giunti era furbo infatti quando noi adulti eravamo presenti limitava gli insulti e le umiliazioni. Insulti del tipo “cretino”, “deficiente”, “non sai fare nulla”, “incapace” comunque sempre parole ed insulti umilianti, mai nei riguardi dei ragazzi una parola di conforto...Ricordo che durante una gara – omissis - andò su un salto, commettendo un errore e venne insultata pesantemente»*.

Passando alle argomentazioni difensive portate all’attenzione del Tribunale, certamente fondata è l’eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni della Sig.ra Fernandez, poichè contenute in un verbale non sottoscritto.

Altresì condivisibile è l’osservazione per la quale le uniche dichiarazioni univocamente accusatorie nei riguardi del Sig. Giunti sono quelle della segnalante e del Sig. Morrison, quest’ultimo compagno della prima.

Difatti, la teste residua Sig.ra Pacini, pur parlando di *“rimproveri molto accesi”* ed ancora asserendo che *“è capitato che la bambina rimanesse male e piangesse”*, tuttavia esclude che si trattasse di offese personali.

Proprio sull’attendibilità della dichiarazione del Sig. Morrison, il Tribunale nutre seri dubbi. Egli, difatti, è portatore di un interesse del tutto sovrapponibile a quello della Sig.ra – omissis - (è il suo compagno).

Pur prescindendo da tali dichiarazioni, tuttavia, il Tribunale ritiene provata la responsabilità disciplinare del Deferito, anche alla luce di quanto dallo stesso dichiarato nel corso dell’interrogatorio reso alla presenza del suo difensore.

In tale atto, infatti, egli non nega di aver utilizzato un linguaggio offensivo ma si limita a spiegarne il fine, individuandolo nella necessità di *“stimolarla”*.



Federazione Italiana Sport Equestri

Il Tribunale non ha ragione di non credere che lo scopo di tali espressioni fosse proprio quello di “stimolare” l’allieva e non derivasse da una (peraltro, inspiegabile) diretta volontà lesiva, pur in considerazione dell’elevato profilo qualitativo del Sig. Giunti, per come emergente anche dal documento trasmesso dalla difesa il 15 dicembre 2021 (costituito da una comunicazione inviata in occasione delle festività natalizie a firma del Presidente nazionale che scrive anche a nome del Consiglio federale e nella quale si legge testualmente *“..con riferimento alla collaborazione tecnico sportiva in scadenza al termine del 2021, sono a ringraziare - anche a nome del Consiglio federale - del rapporto intrattenuto e della collaborazione offerta. Abbiamo avuto modo di confermare la correttezza e la professionalità, già dimostrata in numerosi anni di diverse collaborazioni sportive intrattenute con la Federazione”*).

Ciò detto, tuttavia, il Sig. Giunti, pur specificando che i propri metodi sono quelli riconosciuti dalla Federazione, non nega di aver utilizzato quella determinata terminologia. E proprio i termini utilizzati rappresentano l’elemento sul quale si fonda la responsabilità disciplinare: essi possiedono, infatti, una portata intrinsecamente offensiva che non viene scalfita dalla finalità per la quale sono stati proferiti.

Gli elementi contenuti nella segnalazione, unitamente alla dichiarazione confessoria contenuta nel verbale di interrogatorio del Sig. Giunti, impongono l’affermazione di responsabilità.

Alla luce di tanto, il Tribunale ritiene che il comportamento del Deferito integri la violazione dell’art. 1, comma uno, secondo cpv. R.D.G. a mente del quale costituiscono illeciti disciplinari *“..i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all’attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i Tesserati”*, norma da leggersi in combinato disposto con il punto 2.2 (“comportamenti da tenere ed evitare”) del Codice Etico e Comportamentale Istruttori Tecnici e Staff federale della FISE, per il quale l’Istruttore, nel rapporto con i propri allievi, *“deve evitare linguaggi scurrili e comportamenti molesti o provocatori anche se causati in tutto o in parte dagli stessi allievi”*.



Federazione Italiana Sport Equestri

E' noto che l'impegno della Federazione è quello di garantire che tutti, in particolare i minori o comunque le fasce più deboli, possano praticare il loro sport in un ambiente sano nel quale sia bandito un linguaggio inappropriato.

Con particolare riferimento alla formazione, poi, la Fise ritiene di primaria importanza che coloro i quali formano gli atleti, tra questi il Sig. Giunti, pongano in cima alla scala dei propri valori culturali e sociali il benessere dei giovani, dei cavalli atleti e dei tesserati in genere. L'istruttore rappresenta un cardine insostituibile nella formazione sportiva del tesserato e in particolare del minore, risultando il suo apporto di estrema importanza.

Per tali motivi, anche un linguaggio intrinsecamente offensivo, pur se finalizzato a "stimolare" il discente, integra gli estremi di un illecito disciplinare.

In considerazione della modesta gravità dell'illecito accertato il Tribunale Federale

APPLICA

al Sig. Mario Giunti la sanzione della censura, ai sensi dell'art. 6, comma 1, R.D.G.

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale ed al Deferito, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione.

Così deciso, il giorno 15 gennaio 2022

PRESIDENTE RELATORE: f.to Avv. Valentina Mazzotta

COMPONENTE: f.to Avv. Simone Colla

COMPONENTE: f.to Avv. Pierfrancesco Viti